

CONSIGLIO PRESBITERALE dell'Arcidiocesi di Ravenna - Cervia

STATUTO

Premessa

In forza della sacra ordinazione, i presbiteri della Diocesi partecipano insieme con il Vescovo diocesano – benché in grado diverso – dello stesso e unico sacerdozio di Cristo. In quanto suoi collaboratori diretti, privilegiati, provvidenziali, sono corresponsabili del bene spirituale di tutta la Diocesi e necessari consiglieri del Vescovo nel governo del popolo di Dio¹.

Su tale principio teologico si fonda il Consiglio presbiterale diocesano, organo consultivo, che, mentre esprime e rappresenta l'intero Presbiterio Diocesano – formato dal Vescovo diocesano con tutti i presbiteri della Diocesi secolari o appartenente a Istituti di vita consacrata (IVC) o Società di vita apostolica (SVA) – aiuta efficacemente il Vescovo nel promuovere e irrobustire la comunione ecclesiale fra tutti i membri del popolo di Dio, in particolar modo tra i presbiteri stessi.

Art. 1

A norma del Codice di Diritto Canonico, nello spirito dei documenti del Concilio Vaticano II e dei successivi orientamenti e norme della Conferenza Episcopale Italiana, è costituito nella Diocesi di Ravenna-Cervia il Consiglio Presbiterale Diocesano (CPPr).

Titolo I – Finalità e competenze del Consiglio Presbiterale Diocesano

Art. 2

“Spetta al Consiglio Presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del Diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidato” (cfr. can. 495 §1).

Il Consiglio Presbiterale è consultato dal Vescovo diocesano perché esprima il suo parere nelle questioni pastorali “di maggiore importanza” o perché esprima il consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (can. 500 §2).

Art. 3

Il CPPr porta all'attenzione del Vescovo diocesano le preoccupazioni e le attese di tutta la comunità diocesana, affinché il dono concesso ai pastori con il Sacramento dell'Ordine sia posto a servizio dell'intera comunità.

È opportuno che il CPPr indirizzi anche l'aggiornamento teologico e la formazione permanente del presbiterio diocesano in campo spirituale e pastorale, con proposte adeguate, indicandone temi e strumenti.

Titolo II – Composizione del Consiglio Presbiterale, elezione dei membri, linee di azione

Art. 4

Il Consiglio Presbiterale è composto dai seguenti membri (can. 497):

a) per elezione (can. 497, 1°):

- 1) un presbitero secolare di ogni Vicariato (due per il Vicariato di Città), eletto da tutti i presbiteri secolari, dimoranti nel vicariato;

¹ *Presbiterorum Ordinis* n. 7; *Christus Dominus* n. 28; *Ecclesiae Sanctae* n. 15

- 2) due presbiteri membri di IVC o SVA, eletti da tutti i presbiteri di IVC o SVA domiciliati in diocesi e che vi esercitano un ufficio o un incarico connesso organicamente con la vita pastorale della diocesi;
 - 3) un presbitero ordinato nell'ultimo decennio, eletto da tutti i presbiteri ordinati nell'ultimo decennio.
- b) per l'ufficio loro affidato: il Vicario generale e i Vicari Episcopali (che in caso di votazioni si astengono); il Rettore del Seminario diocesano, il Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano, se presbitero; inoltre, se presbiteri, l'Economo diocesano, il Direttore dell'Ufficio Amministrativo Diocesano, il Direttore della Scuola di Formazione Teologica Diocesana, il Direttore dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero;
- c) per nomina vescovile: uno o più presbiteri che garantiscano la rappresentatività in ragione dei diversi ministeri esercitati.

Art. 5

- a) Hanno diritto attivo e passivo di elezione al CPr tutti i presbiteri incardinati in diocesi, ma anche i presbiteri non incardinati e i presbiteri di IVC e SVA che dimorando in diocesi esercitano in suo favore qualche ufficio ecclesiastico o un incarico connesso organicamente con la vita pastorale della diocesi (can. 498 §1).
- b) Le elezioni sono regolate dalle norme fissate dai canoni 119 n°1 e 499, e da quanto stabilito in questi statuti.
- c) I singoli membri indicati dal Vescovo diocesano, o eletti dai presbiteri, rappresentano complessivamente tutto il presbitero. È opportuno comunque che mantengano contatti con quelli che li hanno eletti, o che in qualche modo rappresentano, riservando particolare attenzione ai confratelli ammalati, anziani o in difficoltà.

Art. 6

- a) Il Vescovo diocesano, principio di unità del Presbiterio della Chiesa particolare, presiede il CPr e, in caso di assenza, si fa rappresentare da un suo delegato. Spetta al Vescovo diocesano convocare il CPr, fissare le questioni da trattare, anche accogliendo i suggerimenti dei membri (can. 500 §1) e soprattutto della Segreteria, approvare l'ordine del giorno.
- b) Il CPr può invitare – con l'approvazione del Vescovo diocesano – degli esperti (chierici, membri di IVC e SVA maschili e femminili, laici) per particolari questioni. Il Consiglio stesso può suddividersi in commissioni di studio, quando gli argomenti e le situazioni lo richiedono, formate da membri eletti o scelti al suo interno o debitamente cooptati.
- c) Tra gli invitati a tutte le riunioni ci sarà anche un Diacono permanente, scelto dal Vescovo diocesano, in rappresentanza della Comunità diaconale, allo scopo di mettere in evidenza l'unitarietà del ministero ordinato e il legame tra Vescovo, Presbiterio e diaconi, in vista di una concorde collaborazione a servizio del popolo di Dio. Non essendo presbitero, sarà senza diritto di voto.

Art. 7

Il CPr ha come suoi organi: l'Assemblea, la Segreteria, il Segretario che svolgerà il ruolo di moderatore.

Art. 8

- a) Il Consiglio si riunisce ordinariamente fino a quattro volte all'anno. Anima delle riunioni, che sono precedute da un momento di preghiera, sarà lo spirito evangelico e la carità fraterna. Il calendario delle riunioni sarà stabilito dalla Segreteria in accordo con il Vescovo diocesano all'inizio dell'anno pastorale. L'ordine del giorno viene inviato ai membri del CPr almeno 15 giorni prima della riunione, o per posta o per e-mail

b) Una riunione può essere convocata in forma straordinaria ogni volta che il Vescovo diocesano lo ritenga opportuno; ovvero ogni volta che almeno un terzo dei membri componenti il CPr lo suggerisca, previo consenso del Vescovo.

Art. 9

Il Consiglio è legittimamente costituito quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri. I suoi pareri si intendono approvati dall'assemblea quando, messi al voto, ottengano il consenso della maggioranza assoluta dei presenti. Il voto, secondo l'opportunità, potrà essere segreto.

Il verbale delle riunioni è riservato, così pure tutti gli argomenti trattati; per renderli pubblici è necessario il consenso espresso del Vescovo diocesano. Tutti sono tenuti alla riservatezza, e, a norma del can. 127 § 3, al segreto, quando la gravità degli affari lo richieda.

Art. 10

I membri del Consiglio, in caso di impedimento a partecipare, sono tenuti a giustificare la loro assenza al Segretario o al Presidente il CPr. In casi di vera necessità, e con l'espresso consenso del Vescovo diocesano dato caso per caso, i membri possono farsi sostituire da altro presbitero.

Dopo quattro assenze consecutive ingiustificate, si decade automaticamente.

Art. 11

Nel caso in cui un consigliere eletto rinunci, e la rinuncia viene accettata dal Vescovo diocesano, o perda i requisiti per cui è stato eletto (per trasferimento ad altro incarico o in altro vicariato; per trasferimento in altra diocesi per i membri di IVC e SVA; per superamento del decimo anno di ordinazione) e quindi decade automaticamente, viene sostituito con il primo dei non eletti.

Chi fa parte del CPr in ragione dell'ufficio a lui affidato, decade se perde l'ufficio e viene sostituito dal presbitero che subentra nello stesso incarico.

Chi fa parte del CPr per nomina vescovile e vi rinuncia, se essa è accettata dal Vescovo può essere sostituito con un altro presbitero nominato dallo stesso Vescovo.

Art. 12

a) Il CPr ha voto consultivo (can. 500 §2) nei casi richiesti dal suo Presidente e nelle elezioni previste dallo statuto. Il Vescovo ne richiederà il parere nelle questioni di maggiore importanza, specialmente in quelle riguardanti sia la santificazione personale, la formazione permanente e le altre necessità dei presbiteri, sia la santificazione e la formazione dei fedeli, sia il governo della diocesi, sia il ministero che i presbiteri svolgono a favore della comunità. Il CPr è la sede idonea per far emergere una visione d'insieme della situazione diocesana, per discernere ciò che lo Spirito suscita e per determinare gli obiettivi da raggiungere².

b) A norma del can 127 §2, il CPr deve essere ascoltato dal Vescovo diocesano nei casi previsti dal diritto: celebrazione del Sinodo diocesano (can. 461 §1); erezione, soppressione, modifica rilevante di parrocchie (can. 515, §2); destinazione delle offerte e remunerazione dei sacerdoti nelle parrocchie (can. 531); remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano il ministero presso di essi³; istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (can. 536, §1); edificazione di nuove chiese (can. 1215, §2); riduzione a uso profano di una chiesa (can. 1222, §2); imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo e di esazioni straordinarie per le altre persone fisiche e giuridiche (can. 1263); decisione di dar luogo a regolari riunioni domenicali senza la celebrazione dell'Eucaristia⁴.

² cfr CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Apostolorum Successores*, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi del 22 febbraio 2006, n. 183

³ art. 33 delle *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia*, 1985

⁴ cfr CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Christi Ecclesia*, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero del 2 giugno 1988, n. 24

c) Nel CPr non possono essere trattate le questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche, anche a tutela della loro buona fama (can. 220), né quelle relative alle nomine o alla cessazione dagli incarichi. Si possono invece trattare questioni riguardanti lo stato delle persone fisiche in generale.

d) Tutti quelli a cui è richiesto il parere o il consenso sono tenuti all'obbligo di esprimere sinceramente e liberamente la propria opinione, e, se è il caso, ad osservare diligentemente il segreto (cfr can. 127 § 3).

Art. 13

a) Il CPr dura in carica cinque anni (can. 501 §1), scaduti i quali i membri possono essere rieletti o richiamati a tale servizio.

b) Il CPr può essere sciolto per le cause gravi e secondo le modalità previste dal can. 501 §3.

c) Quando la sede episcopale diventa vacante il CPr cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso il nuovo Vescovo diocesano deve costituire nuovamente il CPr (can. 501 §2).

Art. 14

La segreteria è composta da tre presbiteri indicati al Vescovo diocesano dall'assemblea del CPr e da lui approvati; tra questi tre il Vescovo designa il Segretario.

La Segreteria ha la funzione di coordinare e promuovere l'attività del CPr, in particolare proponendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno, in accordo con il Presidente del CPr. In questa funzione, saranno tenuti in debito conto argomenti e proposte che ogni consigliere, come pure ogni presbitero, può indirizzare alla Segreteria.

Art. 15

Il Segretario, nominato dal Vescovo tra i presbiteri indicati per la Segreteria del CPr, coordina il lavoro della Segreteria e i lavori di eventuali commissioni di studio del CPr. Ha cura di far pervenire le convocazioni delle sedute ai membri del CPr e di predisporre il materiale di documentazione necessario per le riunioni consiliari; di redigere i verbali delle stesse, chiedendone l'approvazione all'inizio della seduta seguente, di conservarli nell'archivio della Curia –firmati dal Presidente e dal Segretario medesimo – e di farli eventualmente pubblicare, con il consenso espresso del Vescovo diocesano, anche in forma parziale, nel Bollettino diocesano.

Titolo III – Relazione fra Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano

Art. 16

a) Per una più efficace vitalità della comunità diocesana è utile un rapporto stabile fra il CPr e il Consiglio Pastorale Diocesano. Tale rapporto è mantenuto dal Vescovo, dai Vicario Episcopale per la progettazione pastorale, dal Segretario del Consiglio Pastorale, se presbitero, e dal Segretario del Consiglio presbiterale, in quanto tutti facenti parte dei due Consigli.

b) Tale rapporto sarà intensificato, previa precisazione dei rispettivi ambiti e secondo le valutazioni del Vescovo diocesano, attraverso opportuni incontri delle due Segreterie, come anche da eventuali riunioni congiunte dei due Consigli.

Titolo IV – Il Collegio dei Consultori e il Gruppo dei parroci per la rimozione e trasferimento dei parroci

Art. 17

- a) Fra i membri del Consiglio presbiterale il Vescovo nomina liberamente da un minimo di sei ad un massimo di dodici presbiteri i quali costituiscono per un quinquennio il Collegio dei Consultori con i compiti determinati dal Diritto (can. 502 §1).
- b) Allo scadere del quinquennio, tuttavia, al fine di garantire la continuità istituzionale di questo organismo, i membri rimangono in carica fino alla costituzione del nuovo collegio.

Art. 18

- a) Il Collegio dei Consultori è presieduto dal Vescovo diocesano. Durante la sede impedita o vacante è presieduto a norma del can. 502 §2, e opera a norma dei canoni 419, 421 §1, 422.
- b) Al collegio dei consultori spettano le competenze stabilite dal diritto universale e particolare. *Sede plena* ha anzitutto il compito di coadiuvare il Vescovo diocesano in alcune decisioni di particolare rilevanza relative all'amministrazione dei beni temporali della diocesi o di altri enti facenti capo al Vescovo diocesano, secondo quanto indicato dal CIC (esprimendo il "consenso" secondo i cann. 1277; 1292 §§1 e 4; 1297; oppure il "parere" secondo il can. 1277) e dalle norme della CEI⁵, non con pareri tecnico-finanziari (di competenza del CDAE), ma solo valutando la congruenza pastorale degli atti amministrativi sottoposti.
- Nella sede episcopale impedita o vacante il Collegio dei consultori esprime il suo consenso all'Amministratore diocesano a norma dei cann. 272; 485; 1018 §1, 2°.
- c) Non vi siano nel Collegio dei consultori né il responsabile dell'ufficio amministrativo diocesano, né membri del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, e neppure l'Economo diocesano. Questi possono partecipare alle Assemblee del Collegio come relatori invitati, e/o segretari.

Art. 19

Dal CPr deve essere costituito su proposta del Vescovo, il gruppo di parroci con i quali egli tratta della rimozione e del trasferimento, non accolto, di un parroco dal suo ufficio (can.1742 §1 e can. 1750).

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 20

Ogni modifica del presente Statuto, e delle Norme per l'elezione, deve essere approvata dal Vescovo diocesano.

Art. 21

Sede del Consiglio Presbiterale è la Curia Arcivescovile e la posta verrà indirizzata al Segretario del Consiglio Presbiterale presso la Curia Arcivescovile, Via Canneti 3 – Ravenna.

Ravenna, 17 ottobre 2014, memoria di S. Ignazio di Antiochia

Norme per le elezioni dei membri il CPr (can. 499)

Art. I

⁵ cfr Conferenza episcopale italiana, *Istruzione in Materia Amministrativa*, Roma 2005

Le elezioni verranno indette dal Vescovo diocesano in tempo opportuno.

Entro un mese dall'indizione dovranno svolgersi le operazioni di voto. I vicari foranei presiedono le riunioni per le elezioni.

Art. II

Il voto è segreto.

Art. III

a) I presbiteri rappresentanti dei Vicariati, di cui all'art. 4-a-1, sono eletti mediante voto espresso con tre preferenze su apposita scheda fornita dalla Cancelleria della Curia diocesana.

b) All'interno di una riunione dei presbiteri del Vicariato (che possiedono i requisiti per esercitare il diritto di voto attivo e passivo), sono da eleggere due presbiteri del Vicariato Urbano e un presbitero per ognuno dei seguenti Vicariati: Cervia, Argenta, Portomaggiore, Suburbano, Mezzano, Campiano e Marina di Ravenna.

c) La votazione e lo spoglio delle schede sarà effettuato nel corso di una riunione vicariale legittimamente convocata allo scopo dal Vicario foraneo. Verranno convocati tutti gli aventi diritto di voto attivo e passivo. In caso di non raggiungimento della maggioranza assoluta dei convocati, bisognerà convocare in altra data l'assemblea vicariale dei presbiteri.

c) Lo spoglio delle schede sarà effettuato dal Vicario foraneo e da due scrutatori designati dai partecipanti alla stessa riunione. È eletto al CPr colui che ottiene la maggioranza semplice delle preferenze (per il Vicariato di Città, i primi due con maggioranza di preferenze). In caso di parità verrà eletto il presbitero più anziano per ordinazione; e nel caso fosse identica anche la data di ordinazione, il più anziano per età. Altri casi di parità verranno risolti dal Vescovo diocesano.

d) A scrutinio ultimato, il Vicario foraneo e i due scrutatori redigeranno e firmeranno un verbale da consegnare alla Cancelleria della Curia diocesana, riguardante i risultati della votazione, con anche i nomi dei non eletti che hanno ottenuto voti e il numero delle preferenze rispettivamente assegnate.

Art. IV

a) I presbiteri che rappresentano i membri di IVC e SVA, di cui all'art. 4-a-2, sono eletti mediante voto espresso con tre preferenze, all'interno di una riunione alla quale sono convocati tutti i membri di IVC e SVA che posseggono i requisiti per esercitare il diritto di voto attivo e passivo. La votazione e lo spoglio delle schede sarà effettuato nel corso di una riunione legittimamente convocata e presieduta dal Vicario episcopale per la vita consacrata. In caso di non raggiungimento della maggioranza assoluta dei convocati, bisognerà convocare in altra data l'assemblea dei presbiteri.

c) Lo spoglio delle schede sarà effettuato dal presidente e da due scrutatori designati dai partecipanti alla stessa riunione. Sono eletti al CPr coloro che ottengono la maggioranza semplice delle preferenze. In caso di parità verrà eletto il presbitero più anziano per ordinazione; e nel caso fosse identica anche la data di ordinazione, il più anziano per età. Altri casi di parità verranno risolti dal Vescovo diocesano.

d) A scrutinio ultimato, il presidente e i due scrutatori redigeranno e firmeranno un verbale da consegnare alla Cancelleria della Curia diocesana, riguardante lo svolgimento e i risultati della votazione, con anche i nomi dei non eletti che hanno ottenuto voti e il numero delle preferenze rispettivamente assegnate.

Art. V

a) Il presbitero da scegliere tra gli ordinati nell'ultimo decennio, di cui all'art. 4-a-3, è eletto mediante voto espresso con due preferenze.

b) Il presbitero è eletto all'interno di una riunione dei presbiteri ordinati nell'ultimo decennio che posseggono i requisiti per esercitare il diritto di voto attivo e passivo, nel corso di una riunione

legittimamente convocata allo scopo da un incaricato dal Vescovo. In caso di non raggiungimento della maggioranza assoluta dei convocati, bisognerà convocare in altra data l'assemblea dei presbiteri.

c) Lo spoglio delle schede sarà effettuato dal presbitero incaricato dal Vescovo e da due scrutatori designati dai partecipanti alla stessa riunione. È eletto al CPr colui che ottiene la maggioranza semplice delle preferenze. In caso di parità verrà eletto il presbitero più giovane per ordinazione (per garantire opportuna continuità di presenza all'interno del CPr); e nel caso fosse identica anche la data di ordinazione, il più anziano per età. Altri casi di parità verranno risolti dal Vescovo diocesano.

d) A scrutinio ultimato, il presbitero incaricato dal Vescovo diocesano e i due scrutatori redigeranno e firmeranno un verbale da consegnare alla Cancelleria della Curia diocesana, riguardante lo svolgimento e i risultati della votazione, con anche i nomi dei non eletti che hanno ottenuto voti e il numero delle preferenze rispettivamente assegnate.